



Maura Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI VARESE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Roberto Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Luca Miglierina

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VARESE

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Brescia, 11 ottobre 2021

Oggetto: APPROVATI I NUOVI MODELLI E LE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE

Con il **Decreto n. 488 del 22 settembre 2021** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Mlps) approva i nuovi modelli di rendicontazione del 5 per mille unitamente alle linee guida per la loro compilazione e per quella della relazione illustrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, D.P.C.M. datato 23 luglio 2020 (decreto che ha completato il processo di normazione del 5 per mille in applicazione dei principi contenuti nel D.Lgs. 111/2017 nell'ambito della riforma degli enti di Terzo settore).

I soggetti destinatari delle nuove linee guida

Di particolare rilevanza l'ambito soggettivo di applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) che dovrà accogliere i futuri enti del terzo settore (Ets) non risulta a oggi ancora operativo.

È per questa ragione che le nuove linee guida, in prospettiva applicabili anche a tutti gli Ets iscritti al citato registro, risulta ora applicabile in via transitoria - a partire dal contributo del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2020 (articolo 3 del nuovo Decreto 488/2021) - ai soli soggetti previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 e cioè:

- enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997;
- associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7, L. 383/2000;
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. 460/1997, indicati nell'articolo 2, comma 4-*novies*, lettera a), D.Lgs. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2010.

Si tratta, quindi, dei soli soggetti che percepiranno il contributo del 5 per mille dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il contenuto delle nuove linee guida

Rispetto al passato, le nuove linee guida accolgono i numerosi interventi di semplificazione recati dal citato D.P.C.M. e, in particolare:

- l'eliminazione dell'obbligo di inviare i giustificativi di spesa;
- il divieto di inviare documenti con modalità diverse da quelle telematiche;
- l'obbligo di pubblicazione degli importi percepiti solo se di importo superiore a 20.000 euro;
- il divieto di erogazioni in contanti a soggetti diversi da persone fisiche.

Vediamo, pertanto, di evidenziare i contenuti delle predette linee guida.

⇒ *Redazione del rendiconto e della relazione illustrativa*

Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall'ammontare dell'importo percepito, hanno l'obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo.



Parimenti, grava su tutti i soggetti beneficiari l'obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto, con l'obbligo di esibirli in caso di eventuale verifica amministrativo-contabile.

⇒ *Trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa*

Solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro hanno l'obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione. Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione, pertanto, dei giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta.

⇒ *Modalità di trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa*

Il rendiconto, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, e la relazione illustrativa devono essere trasmessi – insieme a copia del documento di identità del legale rappresentante – all'indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell'oggetto:

- il codice fiscale dell'ente;
- la denominazione;
- una dicitura indicativa del contenuto (ad esempio “rendiconto”, “integrazione al rendiconto”, “accantonamento”, etc.);
- l'anno finanziario di riferimento.

Non saranno accettati rendiconti con altre forme di redazione e trasmissione: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta non verranno presi in considerazione. Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba rendicontare due o più annualità finanziarie del contributo è tenuto a inviare le relative documentazioni con inoltri separati per ciascuna annualità.

⇒ *Pubblicazione del rendiconto*

Il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 ha introdotto, all'articolo 16, comma 5, l'ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all'Amministrazione erogatrice. Giova precisare che, sempre con riguardo al profilo oggettivo, l'obbligo di pubblicazione non si estende all'elenco dei giustificativi di spesa di cui al successivo § 8.1 - parte 3.

Sotto il profilo soggettivo, tale obbligo di pubblicazione non riguarda la generalità degli enti beneficiari, ma soltanto gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro. L'anzidetta delimitazione della platea dei soggetti tenuti ad adempiere all'obbligo di pubblicazione si fonda su un duplice ordine di ragioni. Da un punto di vista sistemico, essa risulta coerente con il principio direttivo di graduazione degli obblighi di rendicontazione e di trasparenza in ragione della dimensione economica dell'attività svolta espresso nell'articolo 4, comma 1, lettera g) della L. 106/2016, puntualmente richiamato nel criterio direttivo relativo agli obblighi di pubblicità delle risorse destinate agli enti beneficiari del cinque per mille (articolo 9, comma 1, lettera d), L. 106/2016). Dal punto di vista letterale, soccorre il richiamo che il comma 5 dell'articolo 16 del D.P.C.M. fa al termine di trasmissione del rendiconto previsto al comma 2 del medesimo articolo (che riguarda appunto soglie dimensionali di contributo non inferiori a 20.000 euro).

Entro sette giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari devono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione di avvenuta pubblicazione, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell'oggetto il codice fiscale dell'ente, la denominazione, la dicitura indicativa del contenuto (“Pubblicazione rendiconto cinque per mille”) e l'anno finanziario di riferimento. Nel testo della pec deve essere indicato il link della pagina *web* nel quale il rendiconto è stato pubblicato.

Si evidenzia la rilevanza di tale adempimento, che permette all'Amministrazione, a sua volta, di adempiere all'obbligo, previsto dall'articolo 15, comma 2, D.P.C.M. 23 luglio 2020, di pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito istituzionale, del link al rendiconto pubblicato sul sito *web* dell'ente beneficiario. Resta naturalmente in facoltà degli enti beneficiari del contributo di ammontare inferiore a 20.000 euro pubblicare il rendiconto sul proprio sito web: si raccomanda tale scelta, in quanto essa contribuisce ad accrescere il livello di trasparenza e di *accountability* del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati.

⇒ *Modalità di rendicontazione: il rendiconto e la relazione illustrativa*

La rendicontazione prevede la compilazione del rendiconto e la redazione della relazione illustrativa secondo specifiche modalità, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali da compilare in modalità digitale. Tali modelli, riportati alla fine del recente decreto Mlps 488/2021, sono altresì resi disponibili sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla “Rendicontazione del contributo”.

La struttura del rendiconto

Parte 1: Scheda anagrafica e informazioni generali	Deve contenere la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto beneficiario, la sua sede legale e operativa, i suoi recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata, il nominativo ed il codice fiscale del legale rappresentante, l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, l'importo percepito e la relativa data di percezione.
Parte 2: Rendiconto spese sostenute	Deve essere indicato l'importo totale delle spese sostenute riconducibile alle seguenti macrovoci: 1) risorse umane; 2) spese di funzionamento; 3) spese per acquisto di beni e servizi; 4) spese per le attività di interesse generale dell'ente; 5) accantonamento per la realizzazione di progetti pluriennali (durata massima 3 anni).
Parte 3: Elenco giustificativi di spesa (da allegare)	Successivamente alla compilazione della parte 1 e della parte 2, deve essere allegato, come parte integrante al modello di rendiconto, un elenco (anche in forma tabellare) relativo ai giustificativi di spesa a supporto degli importi inseriti in ciascuna macrovoce del modello. In particolar modo sono da indicare per ogni giustificativo: il numero identificativo del documento giustificativo, la data di emissione (ove presente), la tipologia, l'importo imputato al cinque per mille, nonché la data del pagamento. Si sottolinea ancora una volta che i giustificativi di spesa non dovranno essere inviati (neanche in copia), bensì, come già evidenziato nei precedenti § 4 e 5, conservati in originale presso la sede dell'organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta. Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione dell'elenco dei giustificativi di cui alla presente sezione.

La struttura della relazione illustrativa

La relazione illustrativa deve essere redatta in forma discorsiva e deve contenere:

- una prima parte (massimo una pagina), atta a fornire una breve presentazione dell'ente, con l'indicazione delle attività di interesse generale che esso svolge;
- una seconda parte, con la funzione di rappresentare in maniera sintetica, chiara e trasparente – a supporto degli importi esposti nel modello di rendiconto e dell'elenco dei giustificativi di spesa – le informazioni necessarie a dar conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute a titolo di 5 per mille.

Nella stesura della relazione, in ragione dell'obbligo di pubblicazione del *link* al rendiconto pubblicato sul sito *web* del beneficiario gravante sull'Amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, D.P.C.M. 23 luglio 2020, si richiama l'attenzione al rispetto della normativa in tema di privacy al fine di salvaguardare la riservatezza dei soggetti terzi (persone fisiche) eventualmente menzionati.

⇒ *Controlli*

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione competente e titolare dei controlli sul corretto impiego delle risorse dal medesimo erogate a titolo di 5 per mille, può:

- richiedere agli enti che hanno trasmesso il rendiconto e la relazione illustrativa eventuale documentazione o informazioni aggiuntive;
- effettuare verifiche amministrativo-contabili anche presso le sedi degli enti beneficiari sulla base del rendiconto e relazione illustrativa trasmessa.

Nel caso in cui le risultanze dei controlli evidenzino la non ammissibilità di spese inserite nel rendiconto, l'amministrazione si riserva di consentire all'ente di integrare il rendiconto documentando eventuali ulteriori



spese sostenute nel periodo di ammissibilità e opportunamente giustificate fino a concorrenza dell'importo non riconosciuto e comunque entro i limiti del contributo concesso.

⇒ *Sanzioni*

In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni; in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla L. 689/1981, in quanto compatibile.

Per i casi di recupero dei contributi erogati si rimanda ai contenuti dell'articolo 17, D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Restando a Vostra disposizione per chiarimenti in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Del Tredici studio professionale associato
un associato